

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2002

relativa alla ricostituzione delle scorte della banca comunitaria di vaccino della febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(2002) 432]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/108/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/477/CE della Commissione ⁽⁴⁾ prevede la costituzione di una banca di 500 000 dosi di vaccino trivalente della febbre catarrale degli ovini contenente i serotipi 4, 9 e 16.
- (2) Per motivi tecnici, il laboratorio che produce il vaccino ha proposto alla Commissione di sostituire le suddette dosi con altre 500 000 di nuova produzione, senza costi supplementari.
- (3) Il vaccino trivalente era destinato ad essere utilizzato in Grecia.
- (4) Vista la situazione epidemiologica della Grecia, le autorità elleniche hanno fatto sapere che non intendono utilizzare questo vaccino in un prossimo futuro.

- (5) È quindi più indicato sostituire le 500 000 dosi di vaccino trivalente con 500 000 dosi di vaccino bivalente 2 e 9 che potrà essere usato nell'Italia meridionale, poiché le autorità italiane hanno espresso l'intenzione di procedere alla vaccinazione con questo tipo di vaccino in quelle regioni.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le scorte della banca comunitaria di vaccino della febbre catarrale degli ovini, costituite da 500 000 dosi di vaccino trivalente (4, 9, 16) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2000/477/CE, sono ricostituite con 500 000 dosi di vaccino bivalente (2, 9) della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 56.